

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4993

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro per le politiche agricole e forestali

(PECORARO SCANIO)

dal Ministro della sanità

(VERONESI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro dell'ambiente

(BORDON)

col Ministro delle politiche comunitarie

(MATTIOLI)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2001

—————

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8,
recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	8
Relazione tecnica	»	11
Allegato	»	13
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti che si intendono perseguire con il provvedimento d'urgenza proposto sono diretti alla realizzazione di misure volte a fronteggiare l'emergenza che continua ad interessare il settore zootecnico a seguito del fenomeno della BSE (Encefalopatia spongiforme bovina) e ad adeguare le iniziative assunte con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, alla mutata situazione determinatasi nel lasso di tempo intercorso dalla sua adozione.

Il provvedimento è diretto a dare attuazione al regolamento (CE) n. 2777/00, che pone a carico dello Stato, tra l'altro, gli oneri dalla macellazione allo smaltimento dei capi bovini abbattuti in regime d'acquisto, e tiene inoltre conto dell'intervenuto aumento dei residui della macellazione (colonna vertebrale) e delle complesse problematiche connesse al loro smaltimento.

Inoltre prevede, oltre alle misure già descritte, interventi con finanziamenti a carico dello Stato, finalizzati a favorire il riavvicinamento di aziende colpite da BSE, nonché una serie di agevolazioni di natura fiscale, contributiva e creditizia.

L'impianto normativo è accompagnato poi da una ridefinizione delle sanzioni amministrative in materia di alimenti per il bestiame allo scopo di aumentarne l'efficacia.

In ultimo, si è ritenuto di prevedere l'istituzione di un Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui degli esercizi commerciali al dettaglio, operanti nel settore della vendita delle carni, allo scopo di compensare gli squilibri di settore esistenti all'interno delle singole realtà territoriali.

Le misure previste dal decreto comportano una spesa complessiva pari a 300 miliardi

analiticamente specificata nella relazione tecnica allegata.

ANALISI DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Articolo 1

Comma 1: è prevista l'istituzione di un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza BSE», con una dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti ad agevolare il settore zootecnico.

Comma 2: è prevista la finalizzazione del Fondo allo scopo di: *a)* finanziare la macellazione e lo smaltimento dei bovini destinati al regime di acquisto comunitario; *b)* sopprimere al disagio conseguente all'imprevista permanenza in stalla dei bovini di età inferiore ai trenta mesi; *c)* concorrere al riavvicinamento delle imprese in cui è stato rinvenuto un caso di BSE; *d)* contribuire al maggiore onere dovuto allo smaltimento della colonna vertebrale; *e)* indennizzare i costi di raccolta e trasporto legati al fenomeno degli animali morti in stalla.

Comma 3: è individuato il criterio di riparto del Fondo.

Comma 4: prevede le modalità di erogazione dei contributi, attribuendo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) il compito di provvedervi.

Comma 5: prevede la rendicontazione delle spese, da parte dell'Agea, secondo i criteri impartiti dai ministeri competenti.

Comma 6: individua gli organi preposti al controllo.

Comma 7: prevede un *report* a cadenza regolare (ogni trenta giorni), a cura dell'Agenzia, affinché il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze del-

l'encefalopatia spongiforme bovina ed i Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, possano costantemente monitorare l'applicazione di quanto previsto nel decreto, focalizzando l'attenzione su quelle che si presenterebbero eventualmente come situazioni di particolare criticità.

Comma 8: prevede la facoltà da parte dell'Agea di provvedere alla distruzione dei materiali già ammassati ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1.

Articolo 2

Comma 1: riconosce agli operatori della filiera la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti di natura fiscale, che comunque dovranno essere effettuati entro l'anno 2001.

Comma 2: sospende per sei mesi i pagamenti di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, relativi ai dipendenti delle aziende, che in ogni caso dovranno essere versati entro l'anno 2001.

Comma 3: adegua gli studi di settore nei confronti dei contribuenti interessati per gli eventi verificatisi a seguito della BSE.

Comma 4: fissa una serie di misure a sostegno del credito, con particolare riguardo agli interventi diretti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, nonché al potenziamento delle procedure di autosmaltimento all'interno degli stabilimenti di macellazione, nonché per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Comma 5: prevede che con apposita circolare siano fissati i criteri e i parametri di ripartizione ed erogazione dei benefici di cui al comma 4.

Articolo 3

Comma 1: modifica l'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive

modificazioni, inasprendo le sanzioni in materia di frode nell'alimentazione degli animali.

Comma 2: modifica l'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo misure accessorie interdittive e sospensive delle attività svolte nel settore zootecnico.

Comma 3: stabilisce la revoca dei contributi e delle agevolazioni previste nel decreto nel caso in cui i beneficiari pongano in essere comportamenti contrari agli obblighi previsti in tema di anagrafe bovina e di normativa igienico-sanitaria.

Comma 4: stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alle finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2000, e all'articolo 28, comma primo, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

Articolo 4

Comma 1: istituisce un Consorzio obbligatorio nazionale per lo smaltimento dei residui di macellazione.

Comma 2: individua i soggetti che debbono far parte del predetto Consorzio, prevedendo anche la possibilità di costituzione del Consorzio in forma associata.

Comma 3: rinvia ad un successivo regolamento attuativo l'individuazione delle modalità di funzionamento e finanziamento del Consorzio stesso.

Articolo 5

Individua le modalità di copertura finanziaria del provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:*

a) *Necessità dell'intervento legislativo d'urgenza.* A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2777/00 si è posta la necessità di normare in merito agli oneri a carico dello Stato conseguenti all'abbattimento dei capi bovini conferiti in regime d'acquisto. Inoltre la decisione comunitaria di ricomprendere tra le categorie dei materiali specifici a rischio la colonna vertebrale dei bovini con età superiore a 12 mesi ha determinato un onere aggiuntivo a carico degli impianti di macellazione derivante dall'applicazione delle predette misure.

Tutto ciò ha avuto effetti diretti sul settore zootecnico ed ha comportato la necessità di istituire un Fondo finalizzato all'attuazione del regolamento (CE) n. 2777/00, nonché all'indennizzo dei danni derivanti dalla mancata possibilità di avviare i capi bovini alla macellazione con conseguente compromissione dell'efficienza degli impianti di allevamento.

Si è inoltre considerata la situazione delle aziende colpite dalla BSE, prevedendo una forma di indennità di riavviamento per la costituzione di un nuovo allevamento.

Inoltre, in considerazione della situazione di emergenza della filiera zootecnica soprattutto con riferimento agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio di carne bovina, sono state ricomprese nel Fondo una serie di agevolazioni fiscali e contributive, quali la sospensione dei termini tributari e previdenziali, nonché creditizie, attraverso l'attivazione di contributi in conto interessi su mutui contratti per consolidare esposizioni debitorie finalizzate al miglioramento della qualità degli allevamenti rispetto al benessere animale e alle certificazioni delle produzioni, nonché delle condizioni igienico sanitarie e produttive degli stabilimenti di macellazione in possesso della certificazione CEE, con particolare riguardo al rinnovo degli impianti tecnologici, compresi quelli di smaltimento dei residui delle lavorazioni. A tale scopo è stato autorizzato un limite per 20 miliardi di lire.

Al fine di rendere più efficaci le misure previste sono state inasprite le sanzioni per le violazioni di norme in materia di alimenti agli animali ed è stata altresì prevista la revoca di ogni beneficio nel caso di accertata violazione degli obblighi concernenti l'identificazione, l'alimentazione e il trattamento terapeutico di capi bovini.

In sintesi, con le misure previste dal decreto in esame si è inteso rimuovere il blocco delle attività determinatosi nel settore zootecnico a seguito dell'emergenza BSE e, come intervento di lungo termine, si è pre-

vista l'istituzione di un Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita delle carni.

b) Analisi del quadro normativo. Il decreto-legge interviene in un quadro normativo ampiamente disciplinato, da un lato, dalla normativa comunitaria ed in particolare dal regolamento (CE) n. 2777/00 della Commissione del 18 dicembre 2000, dalla decisione 00/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000, dalla decisione 01/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000 e dalla decisione 00/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000; dall'altro, dalla normativa nazionale, incentrata sul decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, e sul decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, nonché sulle ordinanze del 13 e del 17 novembre 2000, entrambe del Ministro della sanità. Il decreto-legge interviene, modificandoli, sugli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, in materia di alimenti per il bestiame.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Il provvedimento appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, poiché trattasi, da un lato, dell'istituzione di un Fondo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2777/00 e, dall'altro, di rimborso dei danni subiti dal settore zootecnico a seguito delle misure imposte per l'evento eccezionale rappresentato dal morbo della BSE (articoli 1 e 2). Si è ritenuto comunque opportuno, a titolo cautelativo, comunicare il testo del provvedimento alla Commissione della Comunità europea.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni. Non vi sono problemi di compatibilità con l'ordinamento regionale, peraltro è stata istituita una cabina di regia Stato-Regioni per l'esame di tutti i provvedimenti inerenti all'emergenza BSE.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali. Il provvedimento non contrasta con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione. Il decreto non determina rilegificazione di disposizioni delegificate.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) Definizioni normative. Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

b) Correttezza dei riferimenti normativi. I riferimenti normativi sono stati controllati.

c) *Individuazione di effetti abrogativi.* Il provvedimento non comporta effetti abrogativi in senso stretto di altre disposizioni.

3. *Ulteriori elementi:*

a) *Linee prevalenti della giurisprudenza.* Non si riscontrano pronunce giurisprudenziali in merito.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di decreti vigenti su materia analoga.* Non risultano provvedimenti normativi in materia analoga.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. *Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.* Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette ad affrontare – attraverso misure indennitarie, fiscali, creditizie e contributive – lo stato di crisi in cui versano il settore zootecnico e quello dell'industria alimentare legato alla lavorazione delle carni. Tra i destinatari della normativa possono individuarsi pubbliche amministrazioni (tra cui, a vario titolo, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE, regioni e Ministeri delle politiche agricole e forestali, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e soggetti privati, rappresentati da tutte le componenti della filiera produttiva, ossia allevatori, titolari di impianti di macellazione e di esercizi di vendita al dettaglio, stabilimenti di materiali ad alto e a basso rischio (secondo la definizione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni), impianti di pretrattamento, di incenerimento e coincenerimento.

2. *Obiettivi e risultati attesi.* In primo luogo, il provvedimento si pone l'obiettivo di ridurre, attraverso una serie di misure a sostegno del reddito e dell'esposizione fiscale e creditizia, il violento impatto che il fenomeno in questione ha arrecato all'intero settore della «filiera di carne» (articoli 1 e 2); più in particolare, per quanto riguarda le agevolazioni creditizie occorre sottolineare come queste ultime siano dirette a premiare la qualità, l'efficienza, il rispetto dell'igiene e dell'ambiente, nonché l'iniziativa e l'intraprendenza nel campo della riconversione industriale da parte degli stabilimenti di macellazione. In secondo luogo, viene di nuovo affrontato, in linea di continuità con il precedente decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, il problema relativo allo smaltimento dei residui di lavorazione della carne; più dettagliatamente, è stata prevista l'istituzione di un Consorzio obbligatorio nazionale tra titolari delle imprese di macellazione, di esercizi di vendita al dettaglio e trasformatori, al fine di compensare gli squilibri che, anche a causa delle diverse realtà sociali e territoriali, vengono inevitabilmente a crearsi in relazione alla questione della raccolta degli scarti. In terzo e ultimo luogo, sono state previste una serie di sanzioni pecuniarie e accessorie, dirette soprattutto a colpire coloro che commettono infrazioni sotto il profilo strettamente economico.

3. *Metodologia di analisi adottata.* L'intervento legislativo è stato predisposto sulla base delle esigenze maggiormente avvertite all'interno del settore interessato. A tal fine sono state raccolte stime, valutazioni e dati statistici riguardanti la produzione e i prezzi praticati nel periodo più recente. Inoltre, è stata organizzata una serie di incontri preliminari

con le amministrazioni competenti (Ministeri delle politiche agricole e forestali, della sanità, dell'ambiente, delle politiche comunitarie, delle finanze, della giustizia e amministrazioni regionali), nonché con le associazioni di categoria direttamente interessate alla risoluzione delle diverse problematiche, anche nel più ampio rispetto del principio del «partenariato», che trova ormai piena applicazione in campo comunitario. Occorre segnalare, infine, il ruolo decisivo che ha assunto in tale contesto la Cabina di regia, istituita in seno alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presieduta dal Commissario straordinario del Governo per la BSE, con la partecipazione attiva di rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali, cui è stato demandato il compito di esaminare ed approfondire, peraltro in tempi ristrettissimi, le tematiche più rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento.

4. *Impatto diretto e indiretto sulle pubbliche amministrazioni.* Tra le amministrazioni maggiormente coinvolte possono annoverarsi i seguenti soggetti istituzionali: a) l'Agea, in relazione alla corretta individuazione dei soggetti beneficiari delle indennità e dei contributi di cui all'articolo 1 (impianti di macellazione, trasformatori e inceneritori per quanto riguarda le spese di smaltimento *ex* regolamento (CE) n. 2777/00, nonché per la distruzione della farine a basso rischio, allevatori che hanno subito danni derivanti dalla lunga permanenza degli animali in stalla, dalla scoperta di un caso di BSE, oppure per la rimozione degli animali morti in stalla); b) gli organismi preposti al controllo, tra cui il Corpo forestale, il Reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, la Guardia di finanza, in particolare per quanto riguarda l'eventuale applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 3 (al riguardo, un effetto indiretto potrebbe senz'altro riverberarsi sugli organi della magistratura ordinaria); c) il Commissario straordinario del Governo per la BSE, soprattutto in ordine alla ripartizione delle risorse previste nell'articolo 1; d) i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, contributive e creditizie di cui all'articolo 2; e) le regioni e i Ministeri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, in relazione alla migliore individuazione delle modalità e dei criteri istitutivi del Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 4.

5. *Impatto sui destinatari diretti e indiretti.* Tra i destinatari diretti della norma si collocano tutti i soggetti che vengono a comporre il tessuto della filiera produttiva della carne: in primo luogo, gli allevatori, cui sono rivolte tutte le misure previste negli articoli 1 e 2 del decreto; in secondo luogo, i titolari di impianti di macellazione (articolo 2) e di vendita al dettaglio (articolo 2 e 4). Mentre per le misure creditizie valgono le considerazioni già svolte al punto 2 (incentivo alla qualità, all'efficienza e alle procedure di autosmaltimento).

Si sottolinea come lo strumento del Consorzio obbligatorio nazionale (articolo 4) costituisca un valido presupposto per la risoluzione di alcuni rilevanti punti critici che riguardano il settore dei dettaglianti («macellerie») in ordine alla questione della raccolta (ai fini del successivo smaltimento) degli scarti di lavorazione della carne.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Milioni di lire

a) Stima numero bovini 310.000		
Costo unitario di macellazione a capo lire 90.000 (articolo 4, paragrafo 2, quarto capoverso del regolamento (CE) n. 2777/00) (circolare AGEA)	L.	27.900
Distruzione (articolo 4, paragrafo 2, comma quarto, del regolamento (CE) 2777/00)		
Stima numero bovini - 310.000 peso medio 500 kg		
Stima capi Nord-Centro 248.000		
Costo lire 600/kg	»	74.400
Stima capi Sud e isole 62.000		
Costo lire 800/kg	»	24.800
Costi relativi all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 2777/00 (stima dell'incremento di costo dovuto all'incremento di peso dei bovini a partire dal 1° gennaio 2001)		
Stima numero bovini 310.000		
Stima aumento medio di peso dal 1° gennaio 2001 43 kg/bovino		
Maggiore costo per kg = lire 1.028		
Totale 13.703,2 (arrotondato a 13.704)	»	13.704
b) Stima numero bovini 230.000		
Lire 450.000 a capo	»	103.500
c) Stima numero bovini 2000		
Lire 1.000.000 a capo	»	2.000
d) Stima 12.000 tonnellate		
Lire 726.000/tonnellate	»	8.712
Farine a basso rischio da smaltire 205.000/tonnellate		
Lire 200.000/tonnellata	»	41.000
e) Stima 50.000 bovini/annui per 4 mesi = 16.600 bovini		
Lire 240.000 a capo	»	3.984
		<hr/>
TOTALE GENERALE	L.	300.000
		<hr/> <hr/>

ALLEGATO

PREVISTO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 30,
DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127

**Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge**

LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

22. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.000.000 o con l'arresto sino ad un anno.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1.500.000 a lire 6.000.000. Nei casi più gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 17 della presente legge.

23. In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca dell'autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.

Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001 ().*

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

(*) Vedi anche l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001.

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo per l'emergenza BSE)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 50 miliardi; *b)* lire 51 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche

agricole e forestali e della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.

Articolo 2.

(Agevolazioni)

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme

dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

Articolo 3.

(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati

dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000.000 a L. 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2001.

CIAMPI

AMATO – PECORARO SCANIO – VERO-
NESI – VISCO – BORDON – MATTIOLI
– SALVI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

